

Attuale:

Art. 114 -Verifica della regolarità edilizia dei manufatti esistenti

1. La verifica della regolarità edilizia dei manufatti esistenti, di competenza del Comune in caso di accertamenti edilizi e dei tecnici liberi professionisti in caso di presentazione di istanze, dovrà riferirsi alla data del 31 ottobre 1942 in poi per quanto attiene gli aggregati urbani ed alla data del 1 settembre 1967 in poi per gli immobili insistenti sul territorio extraurbano.

2. Ai fini della individuazione dei perimetri degli aggregati urbani si dovrà fare riferimento ai quadri conoscitivi o rilievi dell'edificato connessi alla stesura del primo strumento urbanistico adottato dal Comune (DPR 20.02. '62).

3. Al fine della dimostrazione dell'esistenza di un manufatto ad una determinata data saranno ritenute valide:

- sagome di manufatti rinvenibili da foto aeree;*
- foto la cui datazione sia inequivocabilmente attribuita nel periodo di realizzazione;*
- il progetto, presentato presso il Comune, teso all'ottenimento di licenza edilizia e per il quale sia stato comunicato da parte del soggetto competente l'avvenuto accoglimento della domanda e/o l'esito di tutti gli altri pareri necessari, ancorché non sia stato formalmente redatto e rilasciato l'atto conclusivo del procedimento e comunque previa eventuale verifica della vigenza di forme di silenzio -assenso;*
- autorizzazioni/ licenze/nulla osta dell'amministrazione comunale che pur relativi ad altri interventi degli istanti presentino in atti elaborati progettuali che evidenzino e/o presuppongano correlazione, coerenza e continuità tecnica con precedenti pratiche non conclusesi dal punto di vista formale con provvedimento finale.*

Solo nel caso in cui sia stata verificata da parte del Comune l'assenza di tali elementi, potranno essere ritenute valide :

- dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rilasciate da persone non portatrici di interesse all'istanza presentata e/o non legate da rapporti di parentela fino al terzo grado, accompagnate, ove cio' possibile visto lo stato dei luoghi e dei manufatti, da perizia giurata redatta da tecnico abilitato alla libera professione sulla datazione della posa in opera dei materiali di realizzazione;*
- la consistenza risultante dalla documentazione catastale di primo impianto (e cioè al suo primo inserimento in mappa) in possesso della competente Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio.*

4. L'Amministrazione nelle verifiche urbanistiche potrà, in ogni caso, tenere conto degli atti espressi dai competenti organi dell'amministrazione comunale anche inseriti in procedure non concluse o non portate a termine non per cause riferibili agli istanti.

Modificato:

Art. 114 -Verifica della regolarità edilizia dei manufatti esistenti

1. La verifica della regolarità edilizia dei manufatti esistenti, di competenza del Comune in caso di accertamenti edilizi e dei tecnici liberi professionisti in caso di presentazione di istanze, dovrà riferirsi alla data del 31 ottobre 1942 in poi per quanto attiene gli aggregati urbani ed alla data del 1 settembre 1967 in poi per gli immobili insistenti sul territorio extraurbano.

2. Ai fini della individuazione dei perimetri degli aggregati urbani si dovrà fare riferimento ai quadri conoscitivi o rilievi dell'edificato connessi alla stesura del primo strumento urbanistico adottato dal Comune (DPR 20.02.'62).

3. Al fine della dimostrazione dell'esistenza di un manufatto ad una determinata data saranno ritenute valide:

- sagome di manufatti rinvenibili da foto aeree;*
- foto la cui datazione sia inequivocabilmente attribuita nel periodo di realizzazione;*
- il progetto, presentato presso il Comune, teso all'ottenimento di licenza edilizia e per il quale sia stato comunicato da parte del soggetto competente l'avvenuto accoglimento della domanda e/o l'esito di tutti gli altri pareri necessari, ancorché non sia stato formalmente redatto e rilasciato l'atto conclusivo del procedimento e comunque previa eventuale verifica della vigenza di forme di silenzio -assenso;*
- autorizzazioni/ licenze/nulla osta dell'amministrazione comunale che pur relativi ad altri interventi degli istanti presentino in atti elaborati progettuali che evidenzino e/o presuppongano correlazione, coerenza e continuità tecnica con precedenti pratiche non conclusesi dal punto di vista formale con provvedimento finale.*

Solo nel caso in cui sia stata verificata da parte del Comune l'assenza di tali elementi, potranno essere ritenute valide :

- ~~*-dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rilasciate da persone non portatrici di interesse all'istanza presentata e/o non legate da rapporti di parentela fino al terzo grado, accompagnate, ove cio' possibile visto lo stato dei luoghi e dei manufatti, da perizia giurata redatta da tecnico abilitato alla libera professione sulla datazione della posa in opera dei materiali di realizzazione;*~~
- la consistenza risultante dalla documentazione catastale di primo impianto (e cioè al suo primo inserimento in mappa) in possesso della competente Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio.*

4. L'Amministrazione nelle verifiche urbanistiche potrà, in ogni caso, tenere conto degli atti espressi dai competenti organi dell'amministrazione comunale anche inseriti in procedure non concluse o non portate a termine non per cause riferibili agli istanti.

5. Si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia, per quanto non espressamente indicato nel presente articolo.